



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 2010:

LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N.194

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCI PLURIENNALI 2011/2013

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€491.333.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 66.764.914,50
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 5.011.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 38.455.371,22
Titolo 5-Partite di giro	€ 29.526.000,00
Totale Generale Entrate	€631.090.385,72

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€547.334.963,43
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 46.094.600,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 8.134.822,29
Titolo 4-Partite di giro	€ 29.526.000,00
Totale Generale Uscite	€631.090.385,72

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 4.690.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ //
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 366.698,86
Titolo 4-Contabilità speciale	€16.150.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 986.200,00
Totale Generale Entrate	€22.192.898,86

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.006.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 416.698,86
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 634.000,00
Titolo 4-Contabilità speciale	€16.150.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 986.200,00
Totale Generale Uscite	€22.192.898,86

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 27.545.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 13.128.000,00
Totale Generale Entrate	€ 41.678.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.780.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 16.530.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 240.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 13.128.000,00
Totale Generale Uscite	€ 41.678.000,00

Art.4

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 67.087.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 9.052.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€168.495.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 2.776.856,00

Totale Generale Entrate	€247.410.856,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 61.846.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale	€ 10.125.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€166.515.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ 800.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 2.776.856,00
Totale Generale Uscite	€242.062.856,00

Art.5

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 5.055.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 495.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€ 362.500,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 135.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.047.500,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.404.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 448.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 10.000,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 50.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ //
Titolo 6-Partite di giro	€ 135.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.047.500,00

Art.6

(Bilancio di previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	
Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 81.720.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€187.466.000,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€ 6.671.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€ 30.826.500,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 13.761.000,00

Totale Generale Entrate	€320.449.500,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€303.558.500,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 3.130.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	//
Titolo 4-Partite di giro	€ 13.761.000,00
Totale Generale Uscite	€320.449.500,00

Art.7

(Bilancio di Previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrata ordinaria	€ 3.640.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria	€ 2.051.300,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale	€ 218.700,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 550.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.460.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.760.000,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 150.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 550.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.460.000,00

Art.8

(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "H"):

Totale Ricavi	€2.654.421,00
Totale Costi	€2.626.821,00
Utile di esercizio previsto	€ 27.600,00

Art.9

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2011 (Allegato "I")

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 360.600,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //

Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 42.350,00
Totale Generale Entrate	€ 402.950,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 352.600,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 8.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 42.350,00
Totale Generale Uscite	€ 402.950,00

Art. 10

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2011 allegato (L):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 225.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 20.500,00
Totale Generale Entrate	€ 245.500,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 211.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 13.500,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 20.500,00
Totale Generale Uscite	€ 245.500,00

Art.11

(Bilanci pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti Bilanci Pluriennali per il triennio 2011-2013:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "M");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "N");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "O");
- 4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "P");
- 5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "Q");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "R");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "S");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "T");
- 9) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "U").

Art.12

(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)

Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun capitolo di uscita del Bilancio di Previsione dello Stato.

Le spese pluriennali continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "V".

Art.13

(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata di spettanza dello Stato.

Art.14

(Ripartizione fondi di riserva)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 "Fondo di riserva per spese impreviste", 1-3-2480 "Fondo di riserva spese obbligatorie" e 1-3-2490 "Fondo di intervento" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.15

(Variazione Partite di Giro)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.16

(Programmi lavori A.A.S.P)

Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo 1-4-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per interventi su immobili di terzi" e sul capitolo 2-4-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Sui capitoli di cui al comma primo trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

Sul capitolo 2-4-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-4-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-4-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.

Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-4-2590 e 2-4-6443.

Art.17

(Trasferimenti all'A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2011, il relativo costo preventivato, nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2011 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Art.18

(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2011 di € 5.055.000,00 al C.O.N.S di cui all'Articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.19

(Convenzionamenti agevolati per l'Agricoltura)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa.

Art.20

(Convenzionamenti agevolati per le imprese)

In applicazione della Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e con i criteri di accesso previsti dall'articolo 60 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese fino a concorrenza dell'importo complessivo di €4.000.000,00 con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul capitolo 2-5-7220.

Art.21

(Convenzionamenti agevolati per gli studenti)

Il Congresso di Stato, ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n. 5, e del Decreto Delegato 2 ottobre 2009 n.139, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia fino a concorrenza dell'importo complessivo di €55.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul capitolo 1-10-5130.

Art.22

(Convenzionamenti agevolati per l'Edilizia Sovvenzionata)

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni, a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito e le società finanziarie disponibili ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata Legge fino a concorrenza dell'importo massimo di €25.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sul capitolo 2-8-7450.

Art.23

(Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 250.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul capitolo 2-8-7465.

Art. 24

(Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n. 44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per la parte relativa ai prestiti pregressi e a sgravi contributivi, da imputare sul capitolo 2-5-7221.

Art. 25

(Convenzionamenti agevolati per interventi comparto turistico – commerciale)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2011, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 13 dicembre 2005 n. 179 e del Decreto 30 maggio 2006 n. 78 modificato con Decreto Delegato 7 luglio 2008 n. 106, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €6.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sul capitolo 2-5-7225.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il mese di gennaio 2011 un decreto teso a riformare le disposizioni del Decreto 30 maggio 2006 n.78 e successive modificazioni. Tale decreto dovrà disciplinare le forme di incentivo volte a sostenere il settore turistico - commerciale individuando i soggetti beneficiari e le tipologie di intervento finanziabili; in particolare, dovranno essere previsti incentivi per promuovere l'adeguamento, prima delle scadenze previste, degli esercizi commerciali del Centro Storico di San Marino Città alle prescrizioni introdotte con la Variante al Piano Particolareggiato della Zona A1 03 e con il Piano Particolareggiato delle vie di interesse turistico approvata il 19 maggio 2010 nonché per favorire l'attuazione del Piano di Valorizzazione del Commercio.

Art. 26

(Contributo in conto interessi per credito agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche)

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n. 109 sul Cap. 2-5-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" è stanziato per l'esercizio 2011 l'importo di €2.800.000,00.

Art.27

(Ripartizione fondi di spesa)

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale" e 2-1-6100 "Quota Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.28

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2011 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €1.407.772,54 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Art.29

(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-6-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.30

(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €420.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art.31

(Trasferimenti all'I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma della Legge 20 dicembre 2002 n. 112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2011, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-9-4590, nella misura di €66.800.000,00.

Art.32

(Recupero forfetario quote pensioni a carico dell'I.S.S.)

Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-3-2670.

Art.33

(Interventi sanitari straordinari)

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2011 vengono imputati sul Cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.34

(Ripartizione capitolo 1-3-2650)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al capitolo 1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.35

(A.A.S.S. – Settore Fognature)

In ottemperanza alla Legge 30 Ottobre 2003 n. 147, nell'ambito dei trasferimenti all'A.A.S.S. per il 2011 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Azienda medesima €1.000.000,00 sul capitolo 1-3-2501 "Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature" ed €800.000,00 sul capitolo 2-7-6431 "Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature".

Art.36

(A.A.S.S. - Utilizzo proprie riserve)

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, ad utilizzare proprie riserve fino ad €4.550.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

Art. 37

(Stanziamenti vincolati- Cap. 2-4-6442)

Sul capitolo 2-4-6442 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti vincolati – utilizzo Avanzo di Amministrazione di esercizi precedenti", lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 di € 3.500.000,00 è vincolato alla realizzazione delle seguenti opere e strutture pubbliche a beneficio della collettività:

- a) €1.400.000,00 destinati al completamento dei Parcheggi Multipiano dell'Ospedale di Stato;
- b) €2.100.000,00 destinati alla ristrutturazione dell'Ospedale di Stato – centrali tecnologiche e laboratorio analisi.

Art.38

(Adeguamento capitoli per Imposta Generale sui Redditi e Imposta sulle Importazioni)

A decorrere dall'esercizio finanziario in corso il Congresso di Stato, in presenza di maggiori accertamenti dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta sulle importazioni che comportano maggiori rimborsi delle imposte stesse, è autorizzato ad adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti sui capitoli 20 "Imposta generale sul reddito", 260 "Imposta sulle merci importate", 1-3-2870 "Rimborsi imposte Ufficio Tributario" e 1-3-2890 "Rimborso dell'imposta sulle importazioni" nel rispetto dell'equilibrio del Bilancio.

L'adeguamento di cui al comma che precede potrà avvenire entro il 20 luglio dell'anno successivo.

Art.39

(Mutuo a pareggio)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2011 fino all'importo di €38.455.371,22.

Art.40

(Stanziamiento fondi sui capp. 1-2-1810 e 1-2-1825)

I fondi stanziati sui cap. 1-2-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo" e 1-2-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed internazionali" saranno destinati al finanziamento di spese relative a convenzioni con collaboratori esterni per l'attività di studi specifici e per l'organizzazione di convegni sia a San Marino che all'Estero, alla copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale specializzato, alla raccolta di materiale e informazioni.

Art.41

(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

Al fine di sostenere il comparto turistico commerciale, tutelare il potere di acquisto dei consumatori, e favorire una riqualificazione delle attività economiche del settore, sul capitolo 1-3-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico- commerciale e le attività consortili", sono stanziati risorse pari a €100.000,00 destinate al finanziamento di:

- a) interventi di riqualificazione ed incentivazione del settore turistico e di quello commerciale, con particolare riferimento ai centri storici;
- b) interventi di attuazione del Piano Strategico del Turismo e del Piano di Valorizzazione del

Commercio;

- c) interventi di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici dell'artigianato e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici tradizionali sammarinesi;
- d) interventi di sostegno dei consumi interni attraverso iniziative volte al contenimento dei prezzi;
- e) interventi ed incentivi finanziari a sostegno delle cooperative e/o consorzi costituiti da operatori economici finalizzati all'accesso al credito di finanziamento di attività di impresa.

Art.42

(Giochi della sorte e attività connesse)

L'Ente di Stato dei Giochi, attraverso il Segretario di Stato competente è impegnato a presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 31 marzo 2011, una relazione completa e dettagliata che indichi le linee per consolidare e ottimizzare l'attività dei giochi della sorte attraverso Giochi del Titano S.p.A.

La relazione dovrà contenere elementi a sostegno dell'offerta turistico-commerciale sammarinese ed individuare strumenti a tutela delle vittime da gioco patologico.

Art.43

(Finanziamento Camera di Commercio)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo finanziario in favore della Camera di Commercio per l'esercizio finanziario 2011 è fissato in € 200.000,00 con imputazione sul capitolo 1-5-3755 "Finanziamento Camera di Commercio (articolo 3 Legge n.71/2004)".

Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 30 settembre 2011 un apposito provvedimento di legge teso a riformare i compiti e le funzioni della Camera di Commercio anche al fine di accentrare presso la stessa la tenuta dei pubblici registri in materia di società ed imprese e i conseguenti servizi di visura.

Art.44

(Prestiti obbligazionari dello Stato finalizzati ad investimenti ed alla ristrutturazione del debito pubblico)

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare apposito progetto di legge atto a disciplinare l'emissione ed il collocamento al pubblico di un prestito obbligazionario finalizzato alla ristrutturazione del debito pubblico e al finanziamento di investimenti di medio e lungo periodo finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e/o per il rilancio del sistema economico, per le quali non sono già state previste risorse finanziarie nell'ambito della presente legge di bilancio.

Gli investimenti di cui al comma precedente potranno essere finanziati, in alternativa all'emissione di un prestito obbligazionario, anche con apposite leggi di spesa predisposte dal Congresso di Stato.

Art. 45

(Progetto San Marino Card)

Sul Capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" sono stanziati per l'esercizio 2011 € 250.000,00 destinati al sostenimento degli oneri di funzionamento, miglioramento e promozione del progetto previsto dalla lettera b) primo comma dell'articolo 40

della Legge 21 dicembre 2007 n.129 e disciplinato dal Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.129 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base dei risultati del progetto per l'esercizio 2010, nonché dei risultati sul comparto commerciale del provvedimento di riduzione dell'aliquota monofase operata attraverso il Decreto – Legge 26 ottobre 2010 n.175, è data facoltà al Congresso di Stato di disporre, mediante Decreto Delegato, l'eventuale sviluppo del progetto ed il potenziamento dello strumento della San Marino Card nei suoi effetti economici e promozionali, con l'obiettivo di evolverne l'utilizzo verso una sempre maggiore clientela, di favorirne un uso più convinto e consapevole degli operatori economici anche con funzione di moneta elettronica, disponendo l'aggancio della riduzione dell'imposta sulle importazioni alle transazioni avvenute tramite la San Marino Card e prevedendo un sostanziale incremento della percentuale di sconto a favore del consumatore finale.

Art.46

(Attrazione degli investimenti e promozione del sistema economico)

Al fine di promuovere il sistema economico sammarinese all'estero e nel contempo favorire, orientare e coordinare gli investimenti esteri in territorio è istituita l' "Agenzia per l'attrazione degli investimenti esteri". Il funzionamento della predetta Agenzia sarà disciplinato con apposito decreto delegato da adottarsi entro il 31 dicembre 2011.

Sul capitolo 1-5-3678 "Iniziativa per l'attrazione degli investimenti e la promozione del sistema economico" troveranno imputazione tutte le spese per l'attività preparatoria alla costituzione ed al funzionamento della sopraindicata Agenzia.

Sul capitolo di cui al comma precedente potranno trovare imputazione anche i contributi in favore degli operatori economici per la promozione del sistema imprenditoriale sammarinese all'estero. Le modalità di erogazione di tali contributi saranno oggetto di specifico decreto delegato da adottarsi entro il 30 giugno 2011.

Art.47

(Riforma Tributaria)

Entro il 30 giugno 2011 il Congresso di Stato è impegnato a presentare il progetto di legge di riforma del sistema tributario elaborato tenuto conto:

- delle proposte elaborate dal Gruppo di Lavoro di cui alla delibera del Congresso di Stato del 23 marzo 2009 n. 23;
- degli orientamenti di cui alla relazione del Segretario di Stato per le Finanze presentata nella Seduta Consiliare del 18 marzo 2010;
- dei provvedimenti già adottati attraverso i Decreti Legge 26 ottobre 2010 n.172 e 26 ottobre 2010 n.175;
- delle ulteriori proposte e orientamenti che scaturiranno dal confronto politico e con le parti sociali.

La riforma tributaria dovrà essere impostata nell'ottica di ridefinire il prelievo tributario al fine di garantire una maggiore equità fiscale e nel contempo recuperare gettito da quelle aree o comparti di contribuzione ove il livello di tassazione risulta inadeguato o insufficiente.

Art.48

(Imposta complementare sui Servizi)

Le prestazioni di servizi e di lavoro autonomo o assimilate, ovunque rese, effettuate, anche per il tramite di una stabile organizzazione, nei confronti di soggetti privati non operatori economici residenti o non residenti, sono assoggettate ad un'imposta complementare nella misura del 3% del corrispettivo dovuto.

Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi di mora né a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate.

Sono considerate prestazioni di servizi imponibili ai fini del presente articolo quelle eseguite verso un corrispettivo ed effettuate sulla base di contratti, anche verbali, di prestazione d'opera, appalto, trasporto, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, affitto, noleggio, pubblicità, elaborazione dati, manutenzioni.

Sono esenti da imposta le prestazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande, trasporti collettivi di persone, locazioni di immobili, servizi di telefonia o telecomunicazione, operazioni di assicurazione, servizi forniti da operatori del settore bancario e finanziario.

L'imposta deve essere evidenziata in fattura, nota, parcella o altro documento equivalente ed è dovuta dal soggetto che effettua la prestazione, il quale ha l'obbligo di addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. L'imposta è comunque dovuta anche nel caso di prestazioni fornite senza che siano seguite dall'emissione del documento. In questo caso sarà cura dell'operatore economico imputare, separatamente, nel registro dei corrispettivi, l'importo relativo all'imposta speciale.

L'operatore economico che ha effettuato la prestazione deve auto liquidare l'imposta entro il mese successivo al semestre in cui ha emesso il documento o, in mancanza dello stesso, entro il mese successivo al semestre in cui ha ricevuto il pagamento della prestazione, utilizzando gli appositi moduli di versamento. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo relativo all'intera annualità secondo le modalità che verranno definite successivamente con apposita circolare.

L'operatore economico che non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze stabilite, i versamenti dell'imposta di cui al comma 1 è assoggettato ad una sanzione amministrativa nella misura di una volta l'imposta dovuta. Se l'imposta è stata addebitata al committente ma non è stata versata, la sanzione è raddoppiata.

Sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

L'imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n.70/2004.

L'imposta assolta a fronte di spese deducibili ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.91/1984 e successive modifiche ed integrazioni, può essere portata in deduzione unitamente alla passività cui è riferita, fatti salvi i limiti di deducibilità previsti dalla legge per le varie tipologie di passività.

L'imposta di cui al comma 1 si applica alle prestazioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2011. Ai fini del presente articolo le prestazioni si considerano effettuate nel momento dell'emissione del documento o, in mancanza dello stesso, al momento del pagamento del corrispettivo.

Con decreto delegato potranno essere modificati l'aliquota prevista al primo comma, l'elenco dei servizi imponibili e di quelli esenti da imposta, integrate le modalità di riscossione e accertamento dell'imposta.

L'imposta di cui al presente articolo troverà imputazione sul capitolo in entrata 88 – Imposta Complementare sui Servizi.

Art.49

(Modifiche all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179)

L'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 è così sostituito:

“Art. 39

(Imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati)

I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per

prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, nonché per servizi pubblicitari e di elaborazione dati, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo al ricevimento della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella seguente misura:

- prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%;
- servizi pubblicitari e di elaborazione dati 3%;

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta fa fede la data del documento. Alle indennità di fine rapporto inerenti i servizi di cui al presente articolo si applica una imposta pari al 3%.

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma che precede, accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Non è dovuto il pagamento o il rimborso quando l'imposta non supera i 10,00 euro. Parimenti non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta speciale di bollo (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera i 10,00 euro. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono dovuti i pagamenti d'interessi quando il relativo importo non supera i 10,00 euro.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

Sui compensi corrisposti ai sensi del presente articolo e comunque denominati per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, l'imposta di registro, di cui alla Voce 23 della Tabella A della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è dovuta nella sola misura fissa di €50,00.”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Con decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 potranno essere variati l'ammontare delle aliquote, le tipologie di servizi imponibili e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al presente articolo.

Art. 50

(Addizionale straordinaria IGR)

Nell'attesa del completamento dell'avviato percorso di riforma tributaria, che si propone fra le altre cose la ridefinizione delle basi imponibili al fine di recuperare gettito e riequilibrare il prelievo fiscale al mutato contesto economico, è istituita una imposta sui redditi straordinaria, addizionale a quella derivante dall'applicazione delle vigenti norme tributarie. Tale imposta, da riscuotersi nell'esercizio finanziario 2011, è definita nella misura del 15% dell'imposta netta dovuta per l'esercizio 2010. Sono escluse dalla base di applicazione della presente imposta le ritenute operate a titolo definitivo e le imposte in regime di tassazione separata.

Apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 agosto 2011 dovrà stabilire tempi e modalità di riscossione dell'imposta e potrà prevedere:

- eventuali forme di esonero dall'applicazione riservate alle fasce più deboli della popolazione;
- misure minime di applicazione dell'imposta straordinaria.

Art.51

(Imposta straordinaria sui redditi da pensione)

Nell'attesa del completamento del processo di riforma pensionistica, che permetta una diversa determinazione e redistribuzione delle contribuzioni al fine di garantire nel tempo la capienza dei fondi pensioni e nel contempo di ridurre l'onere a carico dello Stato, con particolare riferimento agli interventi di riequilibrio dei predetti fondi, è istituita una imposta straordinaria di solidarietà da applicarsi ai redditi da pensione 2011.

La predetta imposta è applicata sui redditi da pensione che al netto delle ritenute previste dalla legge superano un ammontare mensile pari ad €2.500,00, ed è calcolata nella misura del 5% della parte di reddito eccedente tale soglia.

Il decreto delegato di cui al precedente articolo 50 dovrà indicare anche le modalità di determinazione e riscossione della presente imposta, la quale, troverà imputazione sul capitolo 20 - "Imposta Generale sui Redditi".

Art.52

(Disposizioni fiscali relative all'attività assicurativa)

E' dato mandato al Congresso di Stato di riformare, con decreto delegato da emanarsi entro il 31 marzo 2011, il regime fiscale dell'esercizio dell'attività assicurativa nella Repubblica di San Marino.

Art.53

(Rendite Catastali)

La lettera n), del comma 1°, dell'articolo 10 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"n) il reddito catastale dell'abitazione del contribuente è esente dall'imposta generale sui redditi, in alternativa sono esenti i redditi catastali da fabbricati e da terreni, pari alla somma di €1.500,00 aggiornabili con decreto delegato."

Le disposizioni previste al comma che precede trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2011.

Art.54

(Tassazione straordinaria dei beni di lusso)

Entro il 31 gennaio 2011 il Congresso di Stato è impegnato ad adottare un apposito decreto delegato finalizzato a:

- a) ridefinire l'ammontare della tassa di circolazione per i veicoli di cui alla tabella (A) dell'allegato "1" del Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n. 164 con particolare riferimento a quelli prefigurabili, rispetto al parametro dei cavalli fiscali, come auto di categoria superiore;
- b) istituire una imposta speciale straordinaria sulle imbarcazioni e gli aeromobili, anche se iscritti in registri esteri, di proprietà di soggetti residenti, o in locazione finanziaria a soggetti residenti, quando gli stessi non sono beni direttamente strumentali all'attività d'impresa.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175 si intendono applicabili solo alle operazioni di importazione di veicoli effettuate da parte di soggetti diversi dagli operatori economici esercitanti l'attività di vendita di veicoli.

Art.55

(Norme in materia di locazione finanziaria, di cessione a titolo di antiparte e di donazione)

L'articolo 2, comma 3, della Legge 19 novembre 2001 n. 115 è così sostituito:

"E' altresì consentita la risoluzione anticipata, totale o parziale, del contratto nel caso in cui il bene oggetto di locazione finanziaria venga contestualmente acquistato da terzi mediante compravendita; in tale ipotesi e in quella di cui al superiore comma 2 non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 148, comma 3, della Legge 17 novembre 2005 n.165."

Dopo l'articolo 2, comma 3, della Legge 19 novembre 2001 n. 115 è aggiunto il seguente comma 4:

“E' nullo ogni patto contrario.”.

Gli atti pubblici o privati aventi per oggetto la risoluzione del contratto di cui al superiore comma 1, stipulati prima della scadenza della durata minima di 48 mesi e antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi a tutti gli effetti validi.

I contratti di donazione e di cessione a titolo di antiparte non necessitano d'insinuazione innanzi il Commissario della Legge.

Art.56

(Modifiche all'articolo 9 della Legge 13 ottobre 1984 n.91)

L'ottavo comma dell'articolo 9 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni viene così sostituito:

“I soggetti fiscalmente residenti a San Marino che producono reddito da lavoro dipendente possono portare in detrazione dall'imposta una somma predeterminata annualmente con decreto delegato a titolo di spese inerenti la produzione di tale reddito.”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art.57

(Regime fiscale per le operazioni di fusione e scissione fra operatori del sistema finanziario)

L'atto di fusione o di scissione a beneficio di società preesistente, fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, è soggetto all'imposta fissa di registro di €1.200,00.

Qualora per effetto degli atti di cui al comma precedente siano trasferiti diritti reali immobiliari relativi ad immobili concessi in locazione finanziaria da data anteriore alla fusione o alla scissione, ai fini della determinazione della base imponibile si considera la somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto a cui verranno applicate le imposte di trascrizione e voltura dello 0,10% ciascuna, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima prevista per entrambe le formalità.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia sino al 31 dicembre 2011.

Art.58

(Trasferimento di mandati fiduciari e contratti di leasing)

Il contratto mediante il quale vengono trasferiti a qualsiasi titolo mandati fiduciari tra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo il medesimo fiduciante, sono soggetti all'imposta fissa di registro di €70,00 per ogni mandato.

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni immobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad €155,00 ed alle imposte di trascrizione e voltura dello 0,10% ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima prevista per entrambe le formalità.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia sino al 31 dicembre 2011.

Art.59

(Modifiche al regime fiscale dei redditi da lavoro autonomo)

Il quinto comma dell'articolo 19 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“(5) Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo:

- a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; detti redditi, se percepiti da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%;
- b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili e comunque derivanti dall'esecuzione di opere e di servizi di carattere tecnico professionale, purché non conseguiti nell'esercizio d'impresa da soggetti residenti; tali redditi, se percepiti da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%.”.

Il quinto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“(5) I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in danaro o natura o comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, così come definite all'articolo 19, a soggetti residenti all'estero, anche quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa, debbono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle relative indennità di fine rapporto.”.

Art.60

(Rivalutazione monetaria)

I termini per effettuare la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 60 commi 1 e 2 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 sono prorogati al 28 febbraio 2011, fatta salva la registrazione contabile nell'esercizio 2010 e la conseguente imputazione del saldo attivo di rivalutazione nel periodo d'imposta 2010. Il termine di cui al comma 9 del predetto articolo è prorogato al 31 dicembre 2010.

Art.61

(Modifiche all'articolo 24 octies della Legge 13 ottobre 1984 n. 91)

All'articolo 24-octies della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è aggiunto il seguente comma:

“ Sono esenti, anche in deroga ad altre disposizioni, le plusvalenze che possono derivare a carico della società da operazioni di riduzione del capitale sociale per esuberanza con assegnazione ai soci di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie detenute da almeno un anno a condizione che le partecipazioni assegnate siano vincolate ad interventi di riorganizzazione da effettuare all'interno di un “Gruppo di Imprese” e da realizzare nella Repubblica di San Marino. A tale fine la delibera assembleare di riduzione del capitale sociale deve indicare le regioni della assegnazione delle partecipazioni ai soci.”.

Art.62

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

Nell'ambito delle politiche generali di riduzione delle fonti di inquinamento e di risparmio energetico è dato mandato al Congresso di Stato di promuovere una campagna di incentivo

all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale mediante il riconoscimento di una aliquota agevolata straordinaria dell'imposta sulle importazioni.

Apposito decreto delegato dovrà disciplinare i tempi, le modalità ed i requisiti per il beneficio dell'incentivo di cui al comma precedente.

Art.63

(Incentivi alla vendita di prodotti di rilevante attrattiva turistico - commerciale)

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto per disciplinare specifiche modalità di offerta commerciale territoriale legate ad un paniere selezionato di prodotti di rilevante attrattiva che possano contribuire alla riqualificazione tipologica delle attività economiche del settore turistico - commerciale, nonché rilanciare il sistema economico commerciale anche in chiave di motivazione e preferenza di visita nella scelta della destinazione turistica.

Art.64

(Assegnazione di fondi destinati allo sviluppo di accordi con operatori economici del settore turistico e alla costituzione di un Istituto per l'Arte)

Nell'ambito dello stanziamento effettuato sul capitolo 1-7-4040 "Promozione e programmazione turistica", potranno trovare imputazione anche gli oneri relativi:

- alle attività di incentivazione dello sviluppo di specifici accordi commerciali con operatori economici del settore turistico presenti sui principali mercati internazionali, con particolare riferimento a quelli extra-europei;
- alla costituzione di un Istituto Sammarinese per l'Arte, che si configuri come ente di diritto privato a compartecipazione di maggioranza pubblica, al fine di sviluppare sul territorio eventi legati all'arte direttamente finalizzati ad accrescere l'offerta turistica.

Art.65

(Strumenti di protezione sociale)

Le risorse finanziarie pari a € 700.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2011 sono finalizzate:

- a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento adottato dal Congresso di Stato con la Delibera n.56 del 25 aprile 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2011;
- b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

Art.66

(Passività deducibili)

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 l'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, e successive modifiche è rettificato ed integrato come segue:

“o) le spese sostenute in territorio relative a consulenze diagnostiche non mutuabili prestate da soggetti abilitati, prodotti non mutuati definiti da apposito protocollo dell'Authority Sanitaria, in misura complessiva non superiore a euro 2.000. Per i prodotti non mutuati non è necessaria la

presentazione della ricetta medica. Ai fini della deducibilità è sufficiente la presentazione degli scontrini o ricevute rilasciate da esercenti sammarinesi.”.

Art.67

(Interventi a sostegno della disabilità)

Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul capitolo 1-9-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità", è previsto uno stanziamento di € 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.68

(Promozione volontariato e terzo settore)

Al fine di sostenere tutte quelle realtà, dalla famiglia alle associazioni di volontariato, che formano il tessuto connettivo della nostra società, di aggiornare la legislazione sulle cooperative e di varare una legge quadro sul volontariato, adottando normative che regolamentino i rapporti e le forme di collaborazione fra lo Stato e le imprese del cosiddetto terzo settore per favorirne l'adeguata diffusione e il concreto sviluppo, è previsto uno stanziamento di €50.000,00 che troverà imputazione per l'anno 2011 sul capitolo 1-9-4498 "Interventi a sostegno del Volontariato e del Terzo Settore”.

Art.69

(Misure per l'incentivazione dell'occupazione di giovani studenti)

I benefici di cui alla Legge 27 giugno 2003 n. 88 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Art.70

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali)

In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1990 n. 156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2011 il 5% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nel bilancio dell'ISS alla chiusura dell'esercizio precedente, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio sanitaria.

Art.71

(Programmazione socio educativa)

Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziare sul Capitolo 1-10-4810 "oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati" destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

In ragione di quanto previsto al precedente comma 2 gli effetti derivanti dall'articolo 7 della Legge n.176/2010 decadono a far data dal 01/01/2011.

Art.72

(Pensionamento personale alle dipendenze dello Stato)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano quale intervento di carattere straordinario per gli anni 2011 e 2012, fatto salvo quanto sarà previsto e normato dalla legge di modifica del cosiddetto "primo pilastro" del sistema pensionistico.

Il dipendente del Settore Pubblico Allargato che entro febbraio 2011 abbia maturato i requisiti previsti per il pensionamento di cui al primo comma, lett. a) e b) dell'articolo 2 e all'articolo 6 della Legge n.157/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal 1° marzo 2011, o da data anteriore per domanda dell'interessato o per raggiungimento del 65° anno di età.

A partire dal 1° marzo 2011 il dipendente del Settore Pubblico Allargato che entro il 2011 ed entro il 2012 maturi i requisiti per pensionamento di cui al precedente comma, è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei requisiti, o da data anteriore per domanda dell'interessato.

L'applicazione dei commi che precedono a posizioni dirigenziali, in caso di necessità organizzative, può essere rinviata con delibera del Congresso di Stato per un periodo fino a tre mesi, fatti salvi i casi di domanda dell'interessato o di raggiungimento del 65° anno di età.

Dall'entrata in vigore della presente legge il collocamento a riposo è disposto con atto degli uffici del personale della PA e dei rispettivi Enti di appartenenza, anche a parziale modifica dell'articolo 82, terzo comma, della Legge Organica per i Dipendenti dello Stato.

E' collocato a riposo o dimesso dal servizio, negli stessi termini di cui ai commi che precedono e con atto dell'Ufficio del Personale PA, il personale comunque alle dipendenze dello Stato, anche per nomina e/o contratto, che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo ai sensi delle norme ad esso applicabili.

Il personale docente dipendente pubblico, che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo ed a cui sia stata affidata la cattedra per l'anno scolastico 2010/2011, a garanzia della continuità didattica, è collocato in pensione o dimesso dal servizio dal 1° giorno del mese successivo al termine delle lezioni e relativi esami e scrutini del corrente anno scolastico, o da data anteriore per domanda dell'interessato.

A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della Legge n.108/1982, il personale docente dipendente pubblico che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo dopo il termine delle lezioni e relativi scrutini ed esami dell'anno scolastico 2010/2011 e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo alla maturazione dei requisiti, è collocato a riposo o dimesso dal servizio entro il termine di cui al medesimo comma terzo. Il personale docente dipendente pubblico che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo nel primo quadrimestre dell'anno scolastico, è collocato a riposo o dimesso dal servizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla maturazione dei requisiti, o da data anteriore per domanda dell'interessato, e resta a disposizione della Scuola per sostituzioni od altre attività scolastiche fino alla data di cessazione dal servizio. Qualora maturi detti requisiti nel secondo quadrimestre, a garanzia della continuità didattica, è collocato in pensione o dimesso dal servizio dal primo giorno del mese successivo al termine delle lezioni e relativi esami e scrutini dell'anno scolastico, o da data anteriore per domanda dell'interessato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora l'anno scolastico sia diversamente frazionato ed in relazione alle diverse frazioni.

Il collocamento a riposo o la dimissione dal servizio d'ufficio di cui al presente articolo non si applica ai casi per i quali sia previsto il disincentivo di cui all'articolo 7 della Legge n.157/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Gli uffici del Personale del Settore Pubblico Allargato predispongono l'elenco dei dipendenti di cui al presente articolo e si attivano con tempestività per la predisposizione dei relativi

atti per consentire il godimento per tempo dei congedi ordinari al personale da collocare a riposo nonché al fine della funzionalità di uffici e servizi per favorire la quale il Congresso di Stato è autorizzato, in via straordinaria e temporanea, ad emanare disposizioni in deroga al Regolamento n.2/2007 e ad eventuali ulteriori norme.

Art.73 *(Turnover)*

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare le modifiche ed integrazioni al Regolamento n.2/2007 con l'obiettivo di confermare il blocco delle assunzioni di cui all'articolo 35 della Legge n.112/2002 e di contenere le assunzioni dalle pubbliche graduatorie anche per le sostituzioni su posizioni ritenute essenziali. A tale scopo, con detto Regolamento, a seguito di ricognizione e su proposta del Coordinamento dei Dipartimenti, saranno riviste le deroghe ad oggi concesse in modo che le stesse siano ammesse esclusivamente per evitare l'interruzione di servizi, dovendosi, per il resto, far riferimento al dovere dei dipendenti di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il regolare funzionamento dell'attività e del dirigente di dare al servizio diretto la migliore organizzazione possibile ai sensi della Legge n.108/2009.

A modifica del 9° comma dell'articolo 70 della Legge n.168/2009, gli atti che in autonomia sono adottati dagli Enti ed Aziende Autonome di Stato per l'assunzione di personale sotto qualunque forma, con la sola esclusione del personale docente dell'Università e dell'Istituto Musicale e del personale sanitario per le professioni sanitarie non contemplate dalla Dotazione Organica, Allegato A alla Legge n.106/1993 e sue successive modifiche e integrazioni, sono soggetti a preventiva autorizzazione del Congresso di Stato, concessa nell'ambito di limiti predefiniti dal budget e relativo fabbisogno secondo le norme vigenti, e divengono efficaci a seguito del superamento dei controlli di legittimità previsti dalla legge. Le assunzioni per le quali siano previste deroghe ai sensi dell'articolo 35 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, devono essere mensilmente comunicate al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Tenuto conto da un lato, della indispensabile istituzione di nuovi servizi, dell'accertata carenza ed esigenza di professionalità qualificate, del necessario potenziamento di alcune attività strategiche e, dall'altro, degli esodi di personale, delle esternalizzazioni e dei progetti di innovazione organizzativa, è fissato l'obiettivo della complessiva diminuzione annua del numero dei dipendenti dello Stato, secondo un piano anche diversificato per settori ed enti/aziende, che comporti una riduzione della spesa complessiva per gli oneri retributivi pari ad almeno il 2%.

Il dipendente è chiamato a ricoprire i posti per i quali si determina la necessità, anche temporanea, nell'ambito della qualifica e del profilo professionale ed in presenza dei requisiti richiesti, con atto del Coordinatore del Dipartimento interessato, qualora si tratti di mobilità intradipartimentale, sentiti i dirigenti interessati, e con atto concordato dai Coordinatori dei Dipartimenti competenti, in caso di mobilità interdipartimentale, sentiti i dirigenti interessati.

Allo scopo di semplificare le procedure e, quale miglior risposta alle esigenze di funzionalità, di permettere all'Amministrazione di avvalersi di personale che abbia acquisito esperienza e competenza nell'espletamento delle funzioni assegnate su posizioni temporaneamente vacanti, a modifica del 1° comma dell'articolo 5 della Legge n.108/1990, le eventuali sostituzioni dei dipendenti assenti, indipendentemente dal motivo, per periodi di assenza successivi e continuativi sono confermate al medesimo supplente, mediante proroga da attivare contestualmente all'atto del provvedimento di rinnovo dell'assenza del titolare del posto, previa richiesta del Dirigente in tal senso, motivata da positiva valutazione del supplente medesimo.

Il Congresso di Stato è impegnato a verificare la possibilità di estendere l'applicazione del principio di cui al comma che precede, nelle more dell'espletamento dei concorsi, a sostituzioni successive e non continuative e su posizioni che da temporaneamente vacanti divengono definitivamente vacanti e ad adottare, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, le norme di regolamento ed eventuale decreto delegato per la modifica delle disposizioni in contrasto.

Art.74
(Riserva)

Gli accordi fra le amministrazioni del Settore Pubblico Allargato e le Organizzazioni Sindacali che comportano aumenti retributivi o comunque un maggior costo per le amministrazioni stesse, sono validi ed efficaci solo se tali accordi sono stipulati su mandato del Congresso di Stato o con ratifica dello stesso, e a seguito di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale qualora richiesto dalla normativa vigente. Tale norma si applica anche agli accordi siglati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art.75
(Disposizioni diverse sul personale alle dipendenze dello Stato)

Nell'attesa dell'adozione dei necessari provvedimenti per la ridefinizione delle indennità e delle altre componenti accessorie alle retribuzioni del personale alle dipendenze dello Stato verranno disciplinate con decreto delegato da emanarsi entro il 31 gennaio 2011 le modalità di applicazione di una riduzione straordinaria, in una percentuale minima del 10%, delle indennità di funzione e delle indennità accessorie alle retribuzioni ed alle pensioni regime Stato e regime ISS a calcolo Stato con effetto a decorrere dal 1 febbraio 2011.

Previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, sulla base del contenimento dei costi che saranno possibili anche in attuazione del provvedimento di cui al comma precedente, potranno essere stabilite le forme e le modalità per la stabilizzazione di alcune fasce di precari del Pubblico Impiego.

L'intervento di stabilizzazione di cui al comma precedente non dovrà comportare incrementi degli oneri retributivi per l'esercizio finanziario 2011 e dovrà essere delineato tenuto conto delle risultanze del processo di determinazione del fabbisogno delle unità organizzative.

Art.76
(Compensi, gettoni e rimborsi)

Nelle more della revisione di cui all'articolo 72 della Legge n.168/2009, i compensi, gettoni e rimborsi degli organi e soggetti previsti al 1°, 2° e 4° comma del medesimo articolo e degli eventuali altri organi anche consultivi, sono ridotti del 10% salvo che tali remunerazioni non dipendano da accordi internazionali o da disposizioni di autorità estere. Tale riduzione si applica anche ai compensi di cui alla Legge 20 marzo 1997 n. 38.

Per i soggetti di cui al terzo comma del medesimo articolo 72 valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente primo comma.

Art.77
(Adeguamento disposizioni Legge n.71/1991 e Decreto n.37/2006)

Il Capo del Personale è incaricato di monitorare con la collaborazione dei competenti uffici del Settore Pubblico Allargato il complessivo numero di dipendenti presenti con invalidità accertata ai sensi della Legge n.54/2009, della Legge n.71/1991 e del Decreto n.37/2006.

L'eventuale assunzione di personale ai sensi della Legge n.71/1991 e del Decreto n.37/2006 potrà avvenire nel rispetto del limite del tetto percentuale massimo del 10% di personale invalido rispetto al numero totale dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato. Il collocamento previsto ai sensi dell'articolo 2 del Decreto n.37/2006 è pertanto subordinato al non superamento del tetto percentuale massimo di cui sopra.

E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare un apposito decreto delegato teso a riformare le norme in materia di assunzione e impiego di personale invalido in imprese private, gli obblighi di cui al 2° comma dell'articolo 4 della Legge n.71/1991 e le regole relative al conseguente impiego delle risorse del Fondo Ammortizzatori Sociali, previa individuazione delle pertinenti risorse finanziarie. Con il medesimo provvedimento potranno essere rivisti gli attuali metodi di valutazione funzionale della persona con disabilità, con l'obiettivo di consentire inserimenti lavorativi maggiormente compatibili con le abilità residue e funzionali al miglioramento delle stesse.

Art.78

(Produttività ed organizzazione)

Si dà mandato al Congresso di Stato di individuare interventi, non incrementativi dei costi, per l'aumento della produttività, per il miglioramento dei servizi all'utenza attraverso l'ampliamento degli orari di sportello e la ridefinizione degli orari di servizio, per ampliare l'accesso al part-time e all'aspettativa, per il contrasto alla violazione delle norme sull'incompatibilità e delle regole di comportamento, fermo restando il necessario confronto con le OO.SS.

Si dà mandato al Direttore Generale dell'ISS di procedere affinché il monte ore dei congedi ordinari di fatto riconosciuto al personale turnista dell'ISS sia parificato a quello del personale turnista del settore pubblico allargato ai sensi di legge.

Si dà mandato al Capo del Personale di definire, in accordo con le OO.SS., la revisione delle modalità di calcolo del monte ore permessi e distacchi sindacali affinché il relativo onere a carico dell'amministrazione sia riproporzionato e portato a dimensioni di maggiore sostenibilità.

Allo scopo di dare attuazione ai Progetti di innovazione organizzativa rivolti in particolare alla semplificazione dell'attività amministrativa, all'efficienza, al contenimento della spesa, alla diminuzione degli oneri per il cittadino e l'impresa, alle esternalizzazioni, il Congresso di Stato è impegnato ad adottare i progetti considerati prioritari e a fissare obiettivi, attività, risorse, tempi, responsabilità e doveri, e ad affidarne la relativa realizzazione a Gruppi di Progetto nell'ambito del settore Pubblico Allargato, fermo restando che anche i Coordinatori di Dipartimento e i Dirigenti delle Unità Organizzative interessati sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Responsabile di Progetto e che i risultati conseguiti nonché l'attività e la collaborazione prestate a tali scopi, costituiscono elementi utili per il curriculum e la valutazione dei partecipanti.

Art.79

(Semplificazione pratiche amministrative)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare apposito decreto delegato per semplificare le pratiche amministrative e di volontaria giurisdizione, senza aggravio di oneri a carico del Bilancio dello Stato e per agevolare l'utenza, sentiti gli uffici competenti, gli Ordini professionali e le Associazioni di Categoria direttamente coinvolte, fermi restando i presidi e le garanzie inerenti le funzioni dello Stato ed i diritti del cittadino.

Il predetto decreto potrà altresì individuare:

- forme di semplificazione dei processi operativi amministrativi mediante una maggiore informatizzazione degli stessi ed in particolare attraverso l'uso della posta elettronica certificata sia nell'ambito degli atti dispositivi interni alla Pubblica Amministrazione sia nei rapporti con l'utenza;
- forme e modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

E' dato mandato all'Ufficio Programmazione Economica di predisporre un progetto di ristrutturazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione al fine di garantire una migliore

organizzazione e fruibilità dei dati e limitare il ricorso nelle pratiche amministrative all'uso della certificazione.

Art.80

(Progetti prioritari per lo sviluppo del sistema economico)

Il Congresso di Stato è impegnato a proseguire le attività di studio e fattibilità dei seguenti progetti che rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del sistema economico:

- avviare con le parti sociali una trattativa finalizzata all'adozione di un regime retributivo e normativo che parifichi il rapporto di lavoro del Settore Pubblico a quello del Settore Privato con riferimento alle nuove assunzioni e fatti salvi i diritti acquisiti;
- realizzazione dell'infrastruttura tecnica e normativa atta a consentire l'avvio di un sistema di fatturazione elettronica compatibile con gli Standard Europei;
- realizzazione dello sportello unico per le imprese al fine di supportare e semplificare le attività connesse all'avvio delle nuove attività economiche;
- definizione, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale con l'Unione Europea delle modalità di gestione autonoma dei servizi doganali da parte della Repubblica di San Marino;
- individuazione di nuove forme di produzione e/o approvvigionamento energetico e di smaltimento rifiuti al fine di ridurre i costi e incrementare l'autonomia rispetto ai servizi esterni alla Repubblica;
- individuazione delle possibili soluzioni di privatizzazione di alcuni Enti ed Aziende Pubbliche mediante la loro trasformazione in società per azioni controllate dello Stato, nonché, nell'intento di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, l'individuazione dei servizi e delle attività pubbliche idonee ad una esternalizzazione;
- introduzione di nuovi strumenti di flessibilità nell'ambito del mercato del lavoro che possano favorire l'occupazione e i processi di sviluppo e consolidamento delle iniziative imprenditoriali;
- individuazione, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di soluzioni per rendere più efficace il sistema di orientamento attraverso un modello condiviso di processi, servizi e azioni in grado di rispondere alle nuove esigenze di un utenza sempre più ampia e con caratteristiche differenziate;
- predisposizione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui all'articolo 21 della Legge 26 luglio 2010 n.130 entro il 30 aprile 2011.

I Segretari di Stato competenti nelle predette materie sono tenuti a riferire al Consiglio Grande e Generale sullo stato di avanzamento di detti progetti entro il primo semestre 2011.

Riconoscendo il settore turistico-commerciale quale componente fondamentale dell'economia del Paese si dà mandato al Congresso di Stato di elaborare entro il 30 giugno 2011, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, un progetto complessivo di rilancio del settore che definisca le priorità, gli obiettivi e le strategie di medio e lungo periodo.

Art.81

(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

Sul capitolo 2-4-6435 denominato "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto per l'esercizio finanziario 2011 uno stanziamento di €500.000,00 teso a finanziare:

- a) gli incentivi previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128;
- b) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;

c) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico ed idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e relativi decreti delegati attuativi.

Una quota pari all'1% degli introiti derivanti all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) dalla fornitura di energia elettrica e gas consumati dagli utenti è destinata al pagamento delle tariffe incentivanti di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92. A tal fine, l'A.A.S.S. potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti negli specifici capitoli del proprio Bilancio nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Qualora i costi conseguenti al pagamento delle predette tariffe incentivanti risultino eccedenti rispetto alla disponibilità dello specifico capitolo di spesa istituito nel Bilancio dell'A.A.S.S., i maggiori oneri sono finanziati attingendo allo stanziamento previsto sul capitolo 2-4-6435 del Bilancio dello Stato.

Le somme previste nell'esercizio finanziario 2010 sul capitolo 2-4-6435 e non impegnate possono essere utilizzate in conto residuo nell'esercizio finanziario 2011 per finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 al fine di raggiungere gli obiettivi di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare fissati dall'articolo 10 del predetto decreto delegato.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi primo e secondo, del Decreto Delegato n.92/2009, il nulla osta preliminare dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia previsto dall'articolo 14, comma 3, del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 costituisce, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri organi dell'Amministrazione, concessione della tariffa incentivante applicabile all'energia elettrica prodotta dall'impianto. Il godimento della tariffa incentivante decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto che l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede a comunicare allo Sportello per l'Energia e che dovrà avvenire nel rispetto del termine indicato dal soggetto responsabile al momento della presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta; tale termine non può superare l'anno dalla data di rilascio del predetto nulla osta.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2011 decreto che disciplini ulteriori forme di promozione delle fonti rinnovabili rispetto a quelle attualmente vigenti, prevedendo strumenti di incentivazione assimilabili a quelli contemplati dall'Ordinamento Italiano.

Il termine per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 31, comma 5, della Legge 7 maggio 2008 n.72 è stabilito in 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Si dà mandato al Congresso di Stato di attuare iniziative di carattere informativo e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione dell'utilizzo razionale delle fonti di energia, alla diminuzione di emissioni di fattori inquinanti, alla riduzione dei consumi energetici, alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche disponibili nonché di promuovere la costituzione di una Banca Dati Ambientali.

Art.82

(Disposizioni relative al Piano di interventi per la gestione dei rifiuti)

Al fine di aumentare la consapevolezza civica all'approccio alla gestione dei rifiuti sia civili che industriali e allo scopo di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, il Piano di interventi per la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui al Decreto Delegato n.23/2009 dovrà prevedere e disciplinare, quale azione utile al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti in territorio, la "raccolta porta a porta".

Tale azione potrà essere attuata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici anche avvalendosi della collaborazione di associazioni e delle Giunte di Castello.

Art.83

(Tutela patrimonio mondiale dell'umanità Centro Storico di San Marino e del Monte Titano e conservazione e promozione di edifici con valore di monumento)

Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle attività di tutela e gestione del sito Centro Storico di San Marino e Monte Titano e, in particolare, allo scopo di garantire l'operatività connessa ai Piani di Lavoro di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della Legge 22 settembre 2009 n.133, è previsto uno stanziamento di €65.000,00 sul capitolo 1-4-3135 "Oneri di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano – Patrimonio Mondiale UNESCO" e di € 130.000,00 sul capitolo 2-4-6615 "Interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano – Patrimonio mondiale UNESCO".

Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-4-6615 è volto a finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 i cui effetti sono prorogati all'anno 2011; a tal fine il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici previsti dal predetto decreto delegato è stabilito al 30 ottobre 2011. Sulla base dei risultati di impiego delle risorse previste sul predetto capitolo, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 30 giugno 2011 apposito decreto delegato teso a modificare i termini del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 con particolare riferimento all'ammontare dei convenzionamenti con gli istituti di credito eroganti, fatta salva l'individuazione delle pertinenti risorse finanziarie.

Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2010 sul capitolo 2-4-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti" sono destinati €800.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

Art.84

(Interventi per il recupero dei Centri e Nuclei Storici e case a catalogo)

Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, nonché degli edifici di rilevante interesse storico ambientale e culturale, è previsto sul capitolo 2-4-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" uno stanziamento di € 90.000,00 volto, tra l'altro, a finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86.

Gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 sono prorogati all'anno 2011; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici previsti dal predetto decreto delegato è stabilito al 30 ottobre 2011. Il Congresso di Stato è, inoltre, delegato ad adottare entro il mese di giugno 2011 decreto volto a ridefinire l'ammontare della somma oggetto di convenzionamento con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al predetto decreto, previa valutazione dei risultati della sua applicazione fatta salva l'individuazione di pertinenti risorse finanziarie.

Art.85

(Disposizioni relative alla gestione del patrimonio)

E' dato mandato al Congresso di Stato di presentare al Consiglio Grande e Generale entro il 30 giugno 2011 un progetto di legge per l'istituzione di un Ente di diritto pubblico cui conferire le partecipazioni, gli immobili, i beni immateriali dello Stato e le funzioni relative alla loro gestione, al fine di accrescerne il valore economico. Le funzioni e le finalità economiche e sociali saranno definite nello statuto approvato dal Consiglio Grande e Generale.

E' dato mandato al Congresso di Stato, previa ricognizione di tutti i contratti in essere, di predisporre un piano di rinegoziazione delle locazioni passive e attive dello Stato nell'ottica di ridurre gli oneri e allineare i proventi ai valori di mercato.

A decorrere dall'esercizio in corso, l'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 trova applicazione anche agli atti di permuta aventi ad oggetto terreni di proprietà pubblica di cui all'articolo 6 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 che comportano l'adeguamento degli stanziamenti in entrata e in uscita nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

Art.86

(Piani di investimento)

E' dato mandato al Congresso di Stato di presentare un piano pluriennale degli investimenti relativi alle infrastrutture ed opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie per lo sviluppo e l'ammodernamento del paese con particolare riguardo a:

- a) sede della Scuola Secondaria Superiore e sedi universitarie, scolastiche e culturali;
- b) razionalizzazione delle sedi istituzionali ed amministrative;
- c) potenziamento delle infrastrutture di collegamento di interesse transfrontaliero;
- d) realizzazione di impianti e manufatti volti a garantire maggiore autonomia nell'approvvigionamento idrico e nella gestione dei rifiuti secondo principi eco compatibili;
- e) realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dei sito patrimonio mondiale dell'umanità "Centro Storico di San Marino e Monte Titano";
- f) recupero, valorizzazione e riconversione di edifici pubblici.

Al fine di finanziare le opere di cui al comma primo, è dato mandato al Congresso di Stato di regolare con decreto delegato, entro il 31 marzo 2011, le procedure utili per addivenire alla vendita, previa determinazione del valore di mercato tramite perizia congiunta dell'Ufficio Tecnico del Catasto, dell'Ufficio Progettazione e dell'Ufficio Urbanistica, di fabbricati che non rivestano alcun carattere di interesse pubblico e storico nonché dei relitti di terreno per i quali non sussiste una pubblica utilità. Il Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, in seguito ad appurata riscossione sul Bilancio dello Stato dei Proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili destinati al finanziamento di opere e infrastrutture pubbliche di cui ai commi che precedono.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le opere di cui al piano pluriennale degli investimenti potranno essere finanziate anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 44 nonché attraverso le forme di collaborazione pubblico/privato disciplinate al successivo articolo 89.

Art.87

(Modificazioni alla Legge 19 luglio 1995 n.87)

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2011 decreto avente ad oggetto modifiche alla Legge 19 luglio 1995 n.87 al fine di superare, nelle more della definizione di un intervento di riforma complessiva della materia, incertezze e distorsioni applicative riscontrate nel periodo di vigenza della legge precitata.

Il predetto decreto è emanato previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art.88

(Disposizioni in materia di progettazione e realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche)

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2011 decreto che disciplini le attività di progettazione delle opere ed infrastrutture pubbliche con particolare riferimento a:

- a) definizione dei livelli di progettazione, distinguendoli in preliminare, definitiva ed esecutiva;
- b) procedure relative ai concorsi di idee, concorsi di progettazione, concorsi in due gradi.

Art.89

(Modificazioni al Decreto 20 gennaio 2000 n.10)

A seguito dell'articolo 4 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.4 bis

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4, in relazione alle quali l'Amministrazione e gli Enti Pubblici appaltanti prevedano espressamente tale possibilità, proponenti privati hanno facoltà di presentare uno studio di fattibilità.

Proponenti privati possono, altresì, presentare all'Amministrazione ed agli Enti Pubblici appaltanti, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche non presenti nella programmazione di cui all'articolo 4.

L'Amministrazione e gli Enti Pubblici sono tenuti a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse.

L'adozione dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi; tuttavia, nel caso in cui siano attivate le procedure di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni ivi contenute.”.

L'articolo 14 del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 è così sostituito:

“Art.14

(Finanza di progetto)

Per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione di cui all'articolo 4 o i cui studi di fattibilità siano stati adottati a mente dell'articolo 4bis, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante può affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Al concessionario dell'opera pubblica individuato in esito alle procedure di gara, di regola, spetta, a titolo di controprestazione, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente pubblico appaltante stabilisce in sede di gara anche un prezzo nei seguenti casi:

- a) qualora al concessionario sia imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa;
- b) qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Nella determinazione del prezzo di cui al comma secondo, si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario all'Amministrazione o Ente Pubblico appaltante, relativamente all'opera concessa, secondo quanto stabilito dall'Ente appaltante stesso nella fase deliberativa.

A titolo di prezzo, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale, può cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni; tuttavia, l'Amministrazione o l'Ente Pubblico appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma secondo rispetto all'importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.”.

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2011 decreto mediante il quale siano disciplinati:

- a) i requisiti e le caratteristiche dei proponenti privati che possono presentare all'Amministrazione o agli Enti Pubblici gli studi di fattibilità;
- b) il contenuto delle offerte, le cauzioni da prestarsi ed i criteri di valutazione delle offerte;
- c) il contenuto e le modalità di divulgazione del bando di gara e della lettera di invito;
- d) le procedure per l'individuazione del promotore e dell'aggiudicatario della concessione e per la stipula del contratto di concessione;
- e) l'entità delle somme dovute al promotore non aggiudicatario della concessione;
- f) la possibilità di costituire società di progetto ed i rapporti fra la predetta società e l'aggiudicatario della concessione;
- g) la risoluzione del rapporto di concessione per inadempimento del soggetto concedente o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;
- h) la risoluzione del rapporto di concessione per colpa del concessionario;
- i) le caratteristiche ed i requisiti dei soggetti finanziatori delle opere pubbliche e dei soggetti che possono partecipare alla gara.

Art.90

(Modificazioni alla Legge 17 settembre 1999 n. 96)

L'articolo 12, comma primo della Legge 17 settembre 1999 n. 96 è così sostituito:

"La fase relativa all'approvazione dell'esecuzione del contratto di appalto della Pubblica Amministrazione è quella nella quale l'autorità di controllo, cioè l'organo preposto dalla Pubblica Amministrazione, attraverso il procedimento di verifica, che si perfeziona nell'atto di collaudo e nelle procedure tecniche, accerta la conformità delle opere o servizi effettuati dall'appaltatore al contratto di appalto ed a tutti gli atti già deliberati, esprimendo la propria approvazione in ordine alla prestazione eseguita dall'appaltatore."

Art.91

(Profili organizzativi e amministrativo/contabili dell'A.A.S.S.)

Nelle more della predisposizione di un progetto di trasformazione dell'A.A.S.S. in società per azioni, riconosciuta come inderogabile l'esigenza di dotare l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di profili organizzativi ed amministrativo/contabili di natura privatistica al fine di:

- permettere una corretta impostazione di amministrazione e controllo delle diverse aree operative;
- ridurre i costi di gestione ed aumentare l'efficienza dei processi;
- rendere compatibile il bilancio dell'AASS con i criteri internazionali riservati agli operatori del settore energetico e dei servizi al fine di non pregiudicare le relazioni economiche e le potenziali sinergie dell'Azienda con soggetti esteri.

Si da mandato al Congresso di Stato di predisporre un progetto di revisione delle struttura organizzativa e dell'ordinamento contabile dell'Azienda.

Art.92

(Modifiche alla Legge 27 gennaio 2006 n.21)

L'articolo 2, comma secondo, della Legge 27 gennaio 2006 n.21 è così sostituito:

“Il Coordinamento è convocato e presieduto dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente ed è composto da:

- a) il Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente;
- b) il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale;
- c) il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
- d) il Capo del Servizio Protezione Civile.”.

La prima parte del secondo comma dell'articolo 4 della Legge n.21/2006 è così sostituita:

“La nomina del Capo del Servizio Protezione Civile è effettuata dal Congresso di Stato ai sensi della Legge 31 luglio 2009 n.108 prioritariamente fra personale in servizio in possesso dei seguenti requisiti:”.

L'articolo 4, comma settimo, della Legge n.21/2006 è così sostituito:

“Il Servizio Protezione Civile afferisce al Dipartimento Territorio, Ambiente e Agricoltura ed è diretto dal Capo della Protezione Civile. Il Servizio svolge funzioni di supporto al Coordinamento della Protezione Civile.”.

L'articolo 9, comma secondo, della Legge n.21/2006 è così sostituito:

“Il Capo del Servizio Protezione Civile, presa visione delle caratteristiche dell'evento, ordina la messa in atto delle misure urgenti ritenute necessarie, prende contatto con i Dirigenti o i preposti delle altre strutture operative della Protezione Civile, convoca l'Unità di Crisi, informando opportunamente il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente.

Nelle more della definizione del fabbisogno del personale degli Uffici e Servizi dell'Amministrazione Pubblica ed in via transitoria, il Congresso di Stato è autorizzato ad attivare gli incarichi necessari all'espletamento delle funzioni del Servizio Protezione Civile secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma primo, lettera c), della Legge n.108/1990.

Allo scopo di garantire una coerente gestione organizzativa, politica ed amministrativa del Servizio Protezione Civile, a far data dal 1° gennaio 2011 la delega alla Protezione Civile si considera compresa nelle attribuzioni del Dicastero Territorio e Ambiente.”.

Art.93

(Aggiornamento quota capitaria di cui all'articolo 5 della Legge 13 aprile 1976 n. 9)

Con decorrenza 01 gennaio 2011 l'ammontare della quota capitaria di cui al Decreto n. 26 del 26 febbraio 2002 a carico dei cittadini sammarinesi non residenti, o in possesso di regolare permesso di soggiorno, i quali non esercitano in San Marino un'attività soggetta ad obbligo assicurativo è elevata a €200,00.

Con la stessa decorrenza e per lo stesso importo di cui al comma precedente sono rivalutate anche le quote di partecipazione alla spesa di cui all'articolo 2 della Legge n.64/1995 a carico dei cittadini sammarinesi residenti fuori territorio, i quali intendano usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.94

(Violazioni amministrative)

Con la presente disposizione l'Allegato H del Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.180 delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza della Direzione Generale dell'ISS è così sostituito con decorrenza 1 gennaio 2011:

“Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:

- 1) Legge 7 febbraio 1939 n. 2 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali)

articolo 70 Legge 11 febbraio 1983 n.15 (mancato invio denunce – moduli riepilogativi – inesatta compilazione) e articolo 6 sanzione: da €66,00 a €335,00 per ciascuna denuncia e foglio riepilogativo.

Sono esclusi datori di lavoro domestico che assumono per servizi famigliari personale domestico propriamente detto che assolve l'attività di istitutore, persona di compagnia, bambinaia, portiere, autista, stalliere e assistenti a persone permanentemente inferme, per i quali l'importo della sanzione è previsto da un minimo di €50,00 ad un massimo di €60,00;

- 2) Legge 22 dicembre 1955 n.42 (riordinamento dell'I.S.S.)

Articolo 63: sanzione da € 200,00 a € 1.000,00 (di competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, qualora venga commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro);

- 3) Decreto 26 aprile 1976 n.15 (assegni familiari)

Articolo 17: sanzione da €66,00 a € 540,00;

- 4) Legge 11 febbraio 1983 n.15 (riforma sistema pensionistico)

Articolo 64 (ipotesi non dolose): sanzione da €66,00 a €400,00;”

Art.95

(Modalità attuative dell'articolo 56 della Legge 18/12/2003 n.165 in materia di modalità di invio delle denunce paga di cui all'articolo 6 della Legge n.15/1983 e successive modifiche)

All'articolo 56 della Legge 18/12/2003 n.165 in materia di modalità di invio delle denunce paga è aggiunto il seguente comma quarto:

“A decorrere dalla data di consegna delle denunce paga e del relativo foglio riepilogativo del mese di gennaio 2011, è consentito al datore di lavoro, direttamente o tramite soggetti opportunamente delegati, consegnare all'Istituto per la Sicurezza Sociale i documenti citati attraverso modalità telematiche. Tali modalità si attueranno previo rilascio di apposito codice di abilitazione da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e inviando i documenti in esame secondo il protocollo tecnico “PDF” e “XML”. Con provvedimento del Comitato Esecutivo dell'ISS da emanarsi entro il 31 gennaio 2011 saranno indicati i dettagli circa le modalità tecnico-pratiche per attuare quanto previsto dal presente comma. I documenti inviati con le modalità sopradescritte sono validi fino a prova contraria. L'invio dei documenti in esame con le modalità indicate è alternativo a quello cartaceo e non costituisce documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni. I documenti inviati saranno archiviati con le modalità tecniche atte alla loro conservazione definite da parte dell'ISS, che nell'ambito del provvedimento del Comitato Esecutivo sopracitato emanerà le necessarie indicazioni. Ai documenti inviati ai sensi della presente disposizione ed a loro contenuto, si applicano in caso di irregolarità le sanzioni pecuniarie amministrative previste.”.

E' abrogato il penultimo comma dell'articolo 56 della Legge 165/2003.”.

Art.96

(Aggiornamenti al Decreto n.121/2001)

Gli articoli 7 e 8 del Decreto 27 novembre 2001 n.121 sono sostituiti dai seguenti:

“Art.7

(Obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione a Banca Centrale delle banconote e monete sospette di falsità)

1. I soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione quelle sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. I soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro sono:
 - a) i soggetti autorizzati così come individuati all'articolo 1 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
 - b) gli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel relativo registro tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - c) le imprese che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi;
 - d) le imprese che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante;
 - e) le succursali sammarinesi di soggetti, aventi sede all'estero, che svolgono le medesime attività esercitate dai soggetti indicati ai punti precedenti;
 - f) gli uffici postali e gli altri uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni a contenuto finanziario tramite servizio di cassa verso il pubblico;
 - g) il Dipartimento Esattoria e il Dipartimento Tesoreria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - h) i soggetti che gestiscono case da gioco e di giochi della sorte previsti dalla Legge 25 luglio 2000, n. 47 e successive modifiche;
 - i) le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, secondo quanto all'articolo 26 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
 - j) eventuali altri soggetti individuati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nelle disposizioni di cui al successivo comma.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può emanare disposizioni applicative del comma 1 nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e monete metalliche in euro sospette di falsità.
4. I soggetti di cui al secondo comma che violano o non ottemperano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dei superiori commi, ovvero non ritirano dalla circolazione, ovvero non trasmettono le banconote o le monete metalliche in euro sospette di falsità, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
5. La competenza ad applicare la sanzione di cui al precedente comma spetta alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
6. In caso di indagini giudiziarie presso i soggetti di cui al secondo comma, il Commissario della Legge può avvalersi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
7. Nei casi in cui il sospetto di falsità abbia ad oggetto banconote o monete metalliche in divisa diversa dall'euro, i soggetti di cui al comma 2 dovranno comunque ritirarle dalla circolazione e trasmetterle senza indugio all'*Interpol* della Repubblica di San Marino, secondo le indicazioni da questa impartite.

Art.8

(Cooperazione e reciproca assistenza)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, trasmette, ai fini di analisi e identificazione, le banconote e monete metalliche sospettate di essere false, nonché i relativi dati tecnici e statistici di cui dispone alle Autorità nazionali di altri Stati aventi eguali compiti. Agli stessi organismi può inoltre richiedere la collaborazione e l'assistenza necessaria per garantire la repressione delle falsificazioni.”

2. Le disposizioni di cui al superiore comma saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito dei procedimenti penali.”.

Art.97

(Modifiche alla Legge 1 marzo 2010 n.42)

All'articolo 7 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 è aggiunto il seguente comma:

"3. E' comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa di Euro 3.000,00 al *trustee* residente o all'agente residente che non abbia provveduto a redigere l'attestato del *trust* entro i termini previsti al comma 1.”

Art.98

(Interpretazione autentica)

L'articolo 32, comma 10, della Legge 15 dicembre 1994 n. 110, nel testo modificato dalle Leggi 17 febbraio 1998 n. 28 e 30 aprile 2002 n. 58 e dal Decreto 13 maggio 2003 n. 56, laddove prevede che il prestito decada quando non siano rispettate le condizioni previste dalla concessione, deve essere inteso nel senso che la decadenza consegue al mancato rispetto delle condizioni indicate in sede di richiesta del prestito agevolato e recepite nel contratto di mutuo sottoscritto con l'istituto di credito.

Art.99

(Modifica al Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 96)

L'articolo 12, punto 3, del Decreto Delegato 10 Agosto 2007 n. 96 viene così sostituito :

“3. La registrazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella Repubblica di San Marino che sia proprietaria dell'aeromobile o ne abbia la disponibilità effettiva in base alle condizioni previste dalla Autorità. Gli stranieri e le società estere possono iscrivere o mantenere l'iscrizione di aeromobili di loro proprietà nel Registro di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 96 previa elezione di domicilio presso un proprio rappresentante residente a San Marino, al quale sono dirette le comunicazioni e le notifiche da parte dell'Ufficio.

Art.100

(Modifica al Decreto 27 ottobre 2003 n. 135)

L'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135 è così modificato:

“Gli autoveicoli destinati all’attività di noleggio senza conducente beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura del 9%.

Gli aeromobili, destinati ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi o per le società estere iscritti al registro, di cui all’articolo 7 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 96, e successive modificazioni ai sensi dell’articolo 12, punto 3, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.96, e successive modificazioni beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura del 2%.

Le imbarcazioni, destinate ad immobilizzazione materiale per le società sammarinesi o per le società estere iscritte al registro navale per unità da diporto ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164, beneficiano dell’aliquota agevolata nella misura de 6%.”.

Art.101

(Interventi relativi alle unità da diporto)

L’iscrizione al registro navale per unità da diporto ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164 è soggetta alla tassa di iscrizione calcolata nella seguente misura:

- Unità da diporto fino a 24 metri €1.200,00;
- Unità da diporto oltre i 24 metri €3.000,00.

Le imbarcazioni iscritte al registro navale per unità da diporto ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164 sono soggette alle tassa annuale di rinnovo dell’iscrizione calcolata nella seguente misura:

- Unità da diporto fino a 24 metri tassa pari al 35% della tassa di iscrizione;
- Unità da diporto oltre i 24 metri tassa pari al 20% della tassa di iscrizione.

Art.102

(Incentivi alla vendita del gas metano per autotrazione)

Si dà mandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 30/06/2011 un piano operativo di incentivazione fiscale, circoscritto alla vendita del gas metano per autotrazione, rivolto agli operatori autorizzati che decidano di munire le proprie stazioni di servizio con appositi apparati per la distribuzione al dettaglio di tale tipo di carburante.

Art.103

(Lotta alla criminalità organizzata)

E’ dato mandato al Congresso di Stato di predisporre un’azione specifica per l’intensificazione della lotta alla criminalità organizzata al fine di realizzare una effettiva qualificazione del sistema di controlli interni, del numero e della formazione delle risorse umane destinate, anche al fine di assicurare la massima continuità investigativa bilaterale attraverso lo scambio, la collaborazione ed i contributi di esperienza e di conoscenza nei confronti dei fenomeni criminali.

Una relazione annuale dovrà essere presentata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

Art.104

(Strategie sistema finanziario)

E’ dato mandato al Congresso di Stato di presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 giugno 2011, un progetto strategico mirante a stabilizzare, ristrutturare ed inserire il sistema finanziario in un contesto di integrazione con il mercato dell’Unione Europea.

Al fine di valutare le modalità di attuazione sarà costituito un Comitato Misto Permanente composto da Istituzioni, Banca Centrale e Associazioni Bancarie.

Art.105
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1230, 1240, 1245, 1250, 1260, 1280, 1285, 1290, 1310, 1320, 1430, 1490, 1550, 1580, 1620, 1650, 1705, 1710	<p>Stipendi e assegni al personale in attività e oneri retributivi organismi istituzionali</p>
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1770, 1790, 2060, 2065, 2110, 2135, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180	
<i>Dipartimento Finanze e Bilancio</i> 2240, 2650, 2660, 2670, 2690, 2730, 2770, 2820, 2910, 2930, 2940, 4680	
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura</i> 3040, 3140, 3190, 3220, 3270, 3300, 3310	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 3640, 3680, 3731, 3738	
<i>Dipartimento Giustizia</i> 3760, 5920	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 3900, 3960, 3970, 3980, 3985, 3990	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4140, 4260, 4320, 4325, 4370, 4380	
<i>Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale</i> 4450, 4451	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

Dipartimento Istruzione e Cultura

4710, 4730, 4740, 4750, 4760, 5180, 5200,
5290, 5560, 5640, 5655, 5660, 5770, 5830,
5850, 5915

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1300, 1330, 1335,	Missioni e trasferte Legge 18/3/97 n. 37 Allegato "G"
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1845, 1850	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 4000	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4390	
<i>Dipartimento Istruzione e Cultura</i> 5182, 5210, 5300, 5380, 5570, 5650, 5670	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1385, 1425, 1445, 1447, 1575, 1683, 1708, 1725	Spese postali
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1803, 1807, 1925, 2085, 2086	
<i>Dipartimento Finanze, Bilancio</i> 2295, 2327, 2715, 2795, 2835,	
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente, Agricoltura</i> 3205, 3335	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 3673, 3695, 3734, 3742, 3743	
<i>Dipartimento Giustizia</i> 3795, 5955	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 4025	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4170, 4303, 4343	
<i>Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale</i> 4485	
<i>Dipartimento Istruzione</i> 4785, 5245, 5345, 5425, 5685, 5795, 5885	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Finanze, Bilancio</i> 2410, 2420, 2430, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2760, 2761, 7820, 7830, 7835, 7837, 7842, 7849, 7850, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7859	<p>Interessi passivi, contributi in C/interessi ammortamento mutui anticipazioni e oneri assimilabili</p>
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura</i> 3260, 3570, 6615, 6640, 6890	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 7220, 7221, 7225, 7227	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 7430, 7440, 7450, 7452, 7465	
<i>Dipartimento Istruzione e Cultura</i> 5130	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

Dipartimento Affari Interni

1450	Contributo dello Stato al Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici (Legge 170/2005)
------	---

Dipartimento Affari Esteri

2040	Contributi agli Organismi Internazionali
2360	Spese telefoniche

Dipartimento Finanze e Bilancio

2405	Contributo di cui all'art.9 dell'Accordo San Marino – Santa Sede
2408	Soddisfacimento impegni fideiussori derivanti da convenzioni per crediti agevolati
2270	Fitti passivi e oneri diversi per utilizzo immobili
2275	Spese condominiali e rimborsi vari
2460	Aggio ai rivenditori di generi di monopolio
2500	Oneri per servizi erogati dall'A.A.S.S.
2505	Perdita d'esercizio A.A.S.S.
2620	Tabacchi
2630	Sali
2640	Fiammiferi
2750	Assicurazioni varie
2755	Oneri per Servizio di Tesoreria Unica
2756	Oneri per il Servizio di Esattoria
2757	Oneri per servizi diversi forniti da Banca Centrale
2530	Aggio su valori filatelici prelevati dall'A.A.S.F.N.
2540	Aggio su valori numismatici prelevati dall'A.A.S.F.N.
2560	Fondo di dotazione A.A.S.F.N.
2570	Fondo di dotazione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte
2900	Corresponsione all'I.S.S. del 20% IGR sui compensi delle prestazioni delle persone anziane (art.6 L.25/6/91 n.79)
2970	Spese di approvvigionamento e trasporto combustibili per il riscaldamento di pubblici uffici
4607	Fondo di perequazione previdenziale

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO
Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura	
2590	Fondo di dotazione per manodopera A.A.S.P.
3560	Contributo "Fondo Solidarietà"
3580	Contributo oneri sociali su integrazione reddito coltivatori e salariati
3610	Fondo mortalità bestiame
3630	Oneri da corrispondere all' A.A.S.P. per utilizzazione di personale salariato U.G.R.A.A.
6443	Fondo di dotazione per manodopera A.A.S.P. per interventi di natura straordinaria
6850	Finanziamento legge cooperazione e incentivazioni varie
Dipartimento Attività Produttive (Industria, Artigianato, Commercio)	
3755	Finanziamento Camera di Commercio
Dipartimento Lavoro	
4360	Rimborsi all' I.S.S. per l' esenzione contributi sulle retribuzioni degli apprendisti (L.28/10/75 n.37)
7420	Contributi per apprendisti
4250	Rimborsi alle amministrazioni postali per spese telegrafiche, telex e posta aerea (terminali e di transito)
Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale	
4510	Oneri a carico dello Stato per Fondo Servizi Sociali
4530	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti
4540	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli agricoltori
4550	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli artigiani
4560	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni ai commercianti
4570	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni ai liberi professionisti
4580	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO
	imprenditori
4590	Fondo di dotazione per assistenza sanitaria e finanziamento socio-sanitario
4603	Oneri a carico dello Stato per finanziamento Legge 110/2009 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali"
4605	Contributo straordinario per gestione fondi pensione
4610	Oneri a carico dello Stato per finanziamento servizio socio sanitario
4620	Oneri a carico dello Stato per corresponsione assegni familiari ai lavoratori della terra, pensionati dello Stato, titolari di pensioni sociali ed assimilate.
4630	Oneri a carico dello Stato a pareggio gestione per la corresponsione degli assegni familiari agli artigiani
4640	Oneri a carico dello Stato per fiscalizzazione cassa assegni familiari a favore imprese artigianali
4650	Oneri a carico dello Stato per fondo pensioni agenti, rappresentanti ed altri lavoratori autonomi
4660	Concorso dello Stato per finanziamento gestione inattività e C.I.G.D.
4665	Concorso dello Stato per finanziamento indennità economica speciale
4670	Oneri a carico dello Stato per pensioni sociali ed assimilate
4675	Oneri a carico dello Stato per integrazione speciale pensioni sociali
4690	Assegno di accompagnamento
Dipartimento Istruzione e Cultura	
5120	Oneri per il diritto di studio (Legge n.5/2004)